REGOLAMENTO (CEE) N. 1267/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1973

recante modalità d'applicazione dell'importo correttore per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1188/73 del Consiglio, dell'8 maggio 1973, che fissa, per la campagna lattiera 1973/1974, il prezzo indicativo per il latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere e i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che gli importi riscossi all'importazione del latte scremato in polvere verso il Belgio, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nonché gli importi concessi all'esportazione di tali Stati membri nell'ambito della politica agricola comune sono diminuiti di un importo correttore di 2 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che a tal fine è opportuno prevedere che tale diminuzione si applica agli importi compensativi monetari fissati a norma del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 (5) ;

considerando che è necessario fissare i prodotti ai quali è applicabile tale importo correttore tenendo conto delle possibilità di deviazione di traffico che possono presentarsi nei confronti dei prodotti concorrenziali ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi correttori per il latte scremato in polvere applicabili negli scambi del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1188/73 sono fissati nell'allegato per i prodotti in questione.

Articolo 2

Gli importi compensativi monetari fissati in conformità al regolamento (CEE) n. 974/71 sono diminuiti degli importi fissati in allegato.

Se l'importo correttore è superiore all'importo compensativo monetario, nessun importo compensativo monetario è riscosso o concesso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Esso è applicabile dal 14 maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 122 del 9. 5. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo da riscuotere in u.c./100 kg
ex 04.02 A II b)	Latte in polvere o granulato, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 3 %	2,00
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari :	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :	
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso di tali materie, inferiore o uguale a 10 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % :	
	(aa) non contenenti latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 :	
	(11) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	1,04
	(22) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	1,24
	(33) uguale o superiore a 70 %	1,44
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % :	
	(aa) non contenenti latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 :	
	(21) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	1,04
	(22) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	1,24
	(33) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	1,44
	(44) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	1,54
	(55) uguale o superiore a 80 %	1,64
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % :	
	(aa) non contenenti latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 :	
	(11) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	1,10
	(22) uguale o superiore a 60 %	1,60

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo da riscuotere in u.c./100 kg
23.07 (seguito)	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % :	
	(aa) non contenenti latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1	—
	(bb) aventi tenore, in peso di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 :	
	(11) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	1,10
	(22) uguale o superiore a 60 %	1,30
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari :	
	(a) non contenenti latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1	—
	(b) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 uguale o superiore a 50 %	1,60